

COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 20 Del Reg.

Data 22.07.2015

Oggetto: Mantenimento sede dell'Ufficio del Giudice di Pace ai sensi dell'art.3 del D.Lgs n.156/2012 a seguito conversione in legge del Decreto 192/2014. Approvazione schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di S.Agata Militello.

L'anno duemilaquindici il giorno **ventidue** del mese di **luglio** alle ore **19.00** e segg. nella sala delle adunanze consiliari, del comune suddetto, in sessione Non urgente di inizio

Alla convocazione in sessione urgente che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERE	PRESENZA
1	LIUZZO VITTORIA	PRESENTE
2	CARROCCETTO CIRO	PRESENTE
3	BOSCO BETTINO	PRESENTE
4	CARDALI FORTUNATA	ASSENTE
5	CARRINI ANTONELLA	PRESENTE
6	FOTI BENEDETTO	PRESENTE
7	VIENI ROSALIA	PRESENTE
8	RUBINO BENEDETTO	PRESENTE
9	ZIINO FILADELFIO	ASSENTE
10	SCIANO' ANTONINO	PRESENTE
11	MANCUSO MAPIAROSA	PRESENTE
12	SAVIO ANTONIO	PRESENTE
13	REGALBUTO PINA	PRESENTE
14	REALE BENEDETTO	PRESENTE
15	CARROCCETTO FELICIA	PRESENTE

Consiglieri: Assegnati: 15 | Presenti: 13 | Assenti: 2

Presiede la Sig.na Liuzzo Vittoria, in qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Stancampiano dott.ssa Carmela

La seduta è pubblica.

Nomina scrutatori i Signori:

E' presente il Sindaco

Alla ripresa dei lavori consiliari ,alle ore 19,50, risultano presenti 13 consiglieri :Liuzzo-Presidente, Carroccetto Ciro, Bosco, Carrini, Foti, Vieni, Rubino, Scianò, Mancuso, Savio, Regalbuto, Reale e Carroccetto Felicia.

Si passa all'esame della proposta iscritta al secondo punto dell' ordine del giorno ad oggetto: "Mantenimento sede dell'Ufficio del Giudice di Pace ai sensi dell'art.3 del D.Lgs n.156/2012 a seguito conversione in legge del Decreto 192/2014. Approvazione schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di S.Agata Militello".

Il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta, evidenziando l'importanza di aderire alla convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace del Comune di S.Agata Militello, indi, preannunciando il proprio voto favorevole, pone ai voti la proposta che ottiene il seguente risultato:

n.12 voti favorevoli

n.1 astenuto (Scianò)

espressi in forma palese per alzata e seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione ad oggetto:" "Mantenimento sede dell'Ufficio del Giudice di Pace ai sensi dell'art.3 del D.Lgs n.156/2012 a seguito conversione in legge del Decreto 192/2014. Approvazione schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di S.Agata Militello".

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;

Uditi i superiori interventi

Visto l'O.A.EE.LL vigente in Sicilia come integrato con L.R n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

In armonia con l'esito della votazione di cui sopra

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, il cui dispositivo si intende integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.

Indi con separata votazione, che ottiene il seguente risultato:

- n. 12 voti favorevoli
- n. 1 astenuto (Scianò)

espressi in forma palese per alzata e seduta

la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva

Si allontana dall'aula il Consigliere Scianò - Presenti 12

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE F.to Liuzzo Vittoria

IL SEGRETARIO COMUNALE F.toDott. ssa Stancampiano Carmela

IL CONSIGLIERE ANZIANO F.to Dott.ssa Mancuso Mariarosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:
■ E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno per rimanerci per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1).
Dalla Residenza Municipale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
• Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal come
previsto dall'art. 11:
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 22/07/2015
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991); Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi :
O dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;
O Art. 16 L.R. n. 44/1991
Dalla Residenza Municipale, lì פנ / סְלְ / כֹּיִלַ מִי
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla residenza municipale lì



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

OCCETTO	Manager and the state of the st
OGGETTO	Mantenimento sede dell'Ufficio del Giudice di Pace ai sensi dell'art.3 del D.Lgs n.156/2012 a seguito conversione in legge del Decreto 192/2014.
	Approvazione schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di S.Agata Militello.

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 22/07/2015

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO CONTUNALE

Premesso che le disposizioni previste nell'art.1, comma 2, manovra economica bis D.L .n.138/2011, coordinato con Legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, nonché con il Decreto Legislativo 7 settembre 2012, n.156, il Governo ha stabilito la soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace di S.Agata Militello, nonché la soppressione della Sezione Distaccata del Tribunale di S.Agata Militello-Tribunale di Patti;

Che la soppressione del Tribunale di S.Agata Militello Sez. Distaccata di Patti ha già determinato un vuoto significativo in una zona in cui la domanda di giustizia è molto alta e, pertanto, la conseguente soppressione degli uffici di Giudice di Pace non farebbe che aggravare ulteriormente la situazione, rendendo l'intero circondario privo di sedi giudiziarie atte ad amministrare la giustizia civile e penale almeno a livello di competenza del Giudici di Pace che quotidianamente rappresenta la maggiore domanda della cittadinanza amministrativa;

Che le popolazioni delle aree geografiche interessate dalla soppressione, sono già in condizione di grave svantaggio per effetto di un carente sistema di trasporti locali, che verrebbe ad aggravarsi per la conformazione geografica del territorio, in relazione alla sede futura del Giudice di Pace di Patti, così come prevista dai provvedimenti ministeriali;

Che il trasferimento della competenza del Giudice di Pace presso la sede di Patti, così come prevista dalla Legge, determinerebbe l'ulteriore disagio a carico dei cittadini, costituito da un inevitabile aumento dei costi personali e sociali, connesso alla necessità di raggiungimento della nuova sede;

Dato atto che:

- -Con deliberazione n. 149 del 18.10.2012, la Giunta Comunale aderiva alla richiesta del Comune di S.Agata Militello, relativa al Mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge 148/2011;
- -Che con provvedimento di n.145 del 26.10.2012 adottato dalla Giunta Municipale del Comune di S. Agata Militello, ad oggetto: "Manifestazione di interesse per il mantenimento e la conservazione dell'Ufficio del Giudice di Pace nel Comune di S.Agata Militello" è stata espressa la volontà di mantenere il predetto Ufficio presso la sede di S.Agata Militello, attraverso la gestione associata unitamente ai Comuni di Acquedolci, Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, San Fratello, San Marco d'Alunzio e Torrenova;
- -Che con provvedimento di G.M n. 59 dell'8.04.2013 questo Ente ha confermato la suddetta manifestazione di interesse espressa con la summenzionata deliberazione n. 149/2012;
- -Che i succitati Comuni avevano manifestato la volontà di partecipare, sulla base del numero degli abitanti risultanti dal censimento 2011, alle spese del funzionamento riguardanti i locali, la pulizia, il riscaldamento e le spese per le utenze telefoniche ed elettriche, nonché quelle varie di funzionamento e di acquisto di eventuali attrezzature informatiche e, per quanto attiene il personale, la mobilità interna dovrà interessare il solo Comune capofila;
- -Con il D.M del 07.03.2014 di individuazione delle sedi degli Uffici del Giudice di Pace ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 7 settembre 2012 n. 156, pubblicato sulla GURI, serie generale n.87/2014 supp. Ord. n. 36, nella tabella, all'allegato 1, figura, tra gli uffici mantenuti, il Giudice di Pace con sede in S.Agata Militello;
- -Che con nota prot. n. 10046 è stata presentata istanza di mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace dal Commissario Straordinario dell'Ente assieme agli altri Comuni aderenti;
- -Che il Ministero della Giustizia, con nota prot. n. 8169 del 18.03.2014, comunicava al Comune di S.Agata Militello ed al Presidente del Tribunale di Patti il positivo accoglimento dell'istanza di mantenimento del Giudice di Pace di S.Agata Militello;
- -Che con delibera della Giunta Comunale del Comune di S.Agata Militello, n.85 del 27.06.2014 ed integrazione n.93 del 17.07.2014, si è provveduto all'individuazione del personale da destinare all'Ufficio medesimo, all'individuazione dell'ubicazione della sede comunale prescelta per gli uffici del Giudice di Pace e all'individuazione di un referente designato per le opportune interlocuzioni;

Viste la Circolare del Ministero della Giustizia dell'8.4.2014 relativa al passaggio degli Uffici del Giudice di Pace ai Comuni - art. 3 el D-Lgs n. 156/2012" e la circolare del Ministero della Giustizia del 15.04.2014 contenente le istruzioni per l'attuazione del D.M. 7 marzo 2014;

Considerato che, secondo il precitato decreto e relative circolari, era previsto il 29.04.2014 quale termine della definitiva chiusura degli uffici del Giudice di Pace soppressi per i quali non sia stata fatta istanza di mantenimento e che entro i successivi quindici giorni gli enti locali hanno facoltà di revocare la domanda di mantenimento accolta;

Dato atto .altresì.:

- Che, con decreto del 10.11.2014 pubblicato sulla G.U n. 279 del 1° dicembre 2014 supp.ord. n. 91 il Ministero della Giustizia ha decretato la soppressione del locale Ufficio del Giudice di Pace;
- Che con delibera n. 157 del 15.12.2014, la Giunta Municipale del Comune di S.Agata Militello, comune capofila, decideva di proporre ricorso avverso il succitato decreto del 10.11.2014 per la tutela degli interessi della collettività al fine di garantire la continuità dell'Ufficio del Giudice di Pace di S.Agata MIlitello e per scongiurare, altresì, rilevanti danni alla collettività nonché a tutti gli operatori giudiziari del territorio;
- che con delibera n. 158 del 15.12.2014 la Giunta Municipale del Comune di S.Agata Militello, nel prendere atto del succitato decreto di soppressione del 10.11.2014, disponeva il rientro nelle aree di appartenenza del personale assegnato con procedimento di mobilità interna al locale Ufficio del Giudice di Pace, dando atto che, in caso di accoglimento del succitato ricorso o di un eventuale riapertura dei termini tale suddetto personale, in quanto in possesso dei requisiti richiesti ed avendo svolto la prescritta formazione, giusta nota del Tribunale Ordinario di Patti del 26.11.2014, prot. n. 1493, dovrà essere riassegnato al locale Ufficio del Giudice di Pace";

Vista la Legge 27 febbraio 2015 n. 11 di conversione con modificazioni del D.L 31.12.2014, n.192, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.02.2015 ed in vigore dal 1° marzo 2015, la quale dispone all'art. 2 comma 1-bis che il termine perentorio di cui all'art.3 comma 2 D.Lgs 165/2012 sia differito al 30 luglio 2015 e che entro tale termine gli Enti locali possano chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi indicati nella vigente tabella A, allegata al suddetto D.Lgs 156/2012;

Vista la circolare del 12 maggio 2015, prot. n. 3826 con il quale il dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi Uffici del Giudice di Pace presso il Ministero di Grazia e Giustizia fornisce le istruzioni per il ripristino degli uffici del Giudice di Pace soppressi secondo quanto stabilito dalla succitata legge 27 febbraio 2015 n.11;

Vista la nota del Ministero della Giustizia con la quale il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi uffici del Giudice di Pace del 5.5.2015 prot. N. 0055112.U, richiamando la circolare prot. 101 DG103 del 17.11.2014, evidenzia l'opportunità che la pregressa dotazione organica del personale da avviare al locale Giudice di Pace, così come indicata nella dotazione organica ministeriale, sia integrata con n.1 unità ricoprente una figura professionale del cancelliere;

Considerato

-che, al fine di dare attuazione a quanto prescritto dal dettato normativo, è stata convocata una riunione in data 26 maggio 2015 tra i Sindaci dei Comuni di S.Agata Militello, Acquedolci, Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, San Fratello, San Marco d'Alunzio e Torrenova, al fine di confermare il mantenimento del locale Ufficio del Giudice di Pace, così come definito con la deliberazione di G.C n. 145 del 26.10.2012 avente ad Oggetto:" Manifestazione di interesse per il mantenimento e la conservazione dell'Ufficio del Giudice di Pace nel Comune di S.Agata Militello", relativa alla volontà di mantenere l'Ufficio del Giudice di Pace presso la sede di S.Agata Militello, attraverso la gestione associata, unitamente ai Comuni di Acquedolci, Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, San Fratello, San Marco d'Alunzio e Torrenova;

-che i Sindaci o delegati dei suddetti Comuni, in tale riunione del 26 maggio 2015, hanno confermato gli impegni precedentemente assunti e, precisamente, la volontà di partecipare, sulla base del numero degli abitanti risultanti dal censimento 2011 ,alle spese del funzionamento riguardanti i locali, la pulizia, il riscaldamento e le spese per le utenze telefoniche ed elettriche, nonché quelle varie di funzionamento e di acquisto di eventuali attrezzature informatiche e, per quanto attiene il personale, la mobilità interna dovrà interessare il solo Comune capofila;

-che il Comune di S.Agata Militello ha proceduto alla raccolta dei dati e alla stima dei costi del mantenimento dell'Ufficio del Giudice di Pace, relativamente alle spese e a quelle per il personale (esclusi i magistrati) come da tabella "All 1" della presente proposta di deliberazione;

-che per una efficace ed efficiente gestione dell'Ufficio del Giudice di Pace, la gestione associata in forma di convenzione, ex art. 24 della Legge 142/1990, come recepita in Sicilia dalla Legge

Regionale 48/1991 e s.m.i,, rappresenta lo strumento organizzativo più adeguato e snello;

-che i comuni aderenti si faranno carico di tutte le spese per la gestione del servizio proporzionalmente in ragione al numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento ISTAT, con esclusione delle spese del personale che resteranno a totale carico del Comune Capofila;

Vista la nota prot. n.5183 del 18.06.2015 con la quale il Comune di S.Agata Militello trasmette proposta di deliberazione tesa al mantenimento della sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di S.Agata Militello ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n.156/2012 a seguito conversione in legge del Decreto 192/2014 con allegato Schema di convenzione e Prospetto Riepilogativo della spesa annua presunta per l'anno 2015, con la ripartizione delle quote a carico di ciascun comune aderente alla convenzione, invitando a provvedere, con urgenza, all'adozione ,da parte dell'Organo Consiliare,del presente provvedimento;

Vista ,altresì, la nota prot. n.19141 ,acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5731 in data 3.07.2015,con la quale il Comune di S.Agata Militello nel comunicare che, con delibera n.81 del 02.07.2015, il Consiglio Comunale ha approvato, con modifiche, la proposta avente ad oggetto"Approvazione schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di pace di S.Agata Militello" ritrasmette lo Schema di Convenzione modificato, al fine di provvedere alla relativa approvazione;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare lo schema di convenzione, così come modificato, che dovranno sottoscrivere i Sindaci dei comuni aderenti, di cui all'allegato 1) del presente atto;

Visto l'art. 24 della Legge 142/1990 come recepita in Sicilia dalla L.R 48/1991 e s.m.i che disciplina lo strumento giuridico della convenzione;

Visto l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Ritenuta la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto ,ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 142/1990 come recepita in Sicilia dalla L.R 48/1991 e s.m.i;

Per le motivazioni espresse in narrativa

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- 1. **Di approvare** l'allegato Schema di convenzione, "Allegato 1" per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di S.Agata Militello, che consta di 10 articoli, che regolamenterà i rapporti tra S.Agata Militello, quale Comune capofila e i Comuni di Acquedolci, Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, San Fratello, San Marco d'Alunzio e Torrenova
- 2. **Di condividere** con gli altri comuni citati le spese in ragione del numero degli abitanti, secondo la ripartizione riportata al prospetto contenuto nell'art.7 della Convenzione, con esclusione delle spese del personale che resteranno a totale carico del Comune Capofila;

3. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la Convenzione approvata;

4. Dare mandato agli Uffici competenti di adottare tutti i consequenziali atti gestionali scaturenti dal presente atto;

5. Di rendere la relativa deliberazione immediatamente esecutiva;

San Fratello 29.06.2015

IL PROPONENTE

SERVIZIO	ECONOMICO -	FINANZIARIO
-----------------	-------------	-------------

ì

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma	dell'art. 1	della L.R.
11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede		

11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione di	che precede
ATTESTA	
La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stes competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nel succitata.	
San Fratello, lì Finanziario	Il Responsabile del Servizio
Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.1 deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pa	
Il RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Data 29-06-2015	Jovorevole Il Responsabile Saluno
Il RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZI per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere _	
Data	Il Responsabile



Comune Sant'Azata di Militello

P.IVA 00474710837 Cod.Fisc. 84000470835 98076 - Provincia di Messina

N. 19141 Prot.

lì 03.07.2015

Inviata per PEC

Al Sig. Sindaco Al Sig. Segretario Generale Al Presidente del Consiglio Comunale di ACQUEDOLCI

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Segretario Generale
Al Presidente del Consiglio Comunale
di ALCARA LI FUSI

Al Sig. Sindaco Al Sig. Segretario Generale Al Presidente del Consiglio Comunale di MILITELLO ROSMARINO

Al Sig. Sindaco Al Sig. Segretario Generale Al Presidente del Consiglio Comunale di SAN FRATELLO

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Segretario Generale
Al Presidente del Consiglio Comunale
di SAN MARCO D'ALUNZIO

Al Sig. Sindaco Al Sig. Segretario Generale Al Presidente del Consiglio Comunale di TORRENOVA

Oggetto: Mantenimento sede dell'Ufficio del Giudice di Pace ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. N. 156/2012 a seguito conversione in legge del Decreto 192/2014.

Trasmissione schema di convenzione.

Premesso che con delibera di C.C. n. 81 del 02.07.2015 i.e. è stata approvata, con modifiche, la proposta di delibera avente per oggetto "Approvazione schema di convenzione per la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di S. Agata di Militello".

Dato atto che tali suddette modifiche ineriscono alla convenzione precedentemente inviata a codesto spettabile Ente, con la presente si ritrasmette lo schema di convenzione modificato con invito a voler approvare o riapprovare tale schema di convenzione.

Il Si**nda**co Dott./Carniclo-Sottile

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

L'anno 2015 il giorno
Il Comune di Acquedolci, rappresentato dal Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante, in esecuzione della delibera di C. C. n. del ed
Il Comune di Alcara Li Fusi, rappresentato dal Sindaco
ed II Comune di Militello Rosmarino, rappresentato dal Sindaconella sua qualità di legale rappresentante, in esecuzione della delibera di C. C. ndel
ed Il Comune di San Fratello, rappresentato dal Sindaconella sua qualità di legale rappresentante, in esecuzione della delibera di C. C. ndel ed Il Comune di San Marco d'Alunzio, rappresentato dal Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante, in esecuzione della delibera di C. C.
n. del ed II Comune di Torrenova, rappresentato dal Sindaconella sua qualità di legale rappresentante, in esecuzione della delibera di C. C. ndel
- che con le disposizioni previste nell'articolo 1, comma 2, manovra economica bis D.L. n. 138/201U coordinato con legge di conversione 14 settembre 2011 n, 148, nonché con il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156 il Governo ha stabilito la soppressione degli Uffici del Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello, nonché la soppressione della sezione distaccata di Sant'Agata di Militello - Tribunale di Patti;
significativo in una zona in cui la domanda di giudice di Pace non farebbe che aggravare la situazione soppressione degli Uffici degli Uffici del Giudice di Pace non farebbe che aggravare la situazione che vedrebbe l'intero circondario privo di sedi giudiziarie atte ad amministrare la giustizia civile e che vedrebbe l'intero circondario privo di sedi giudiziarie atte ad amministrare la giustizia civile e che vedrebbe l'intero circondario privo di sedi giudiziarie atte ad amministrare la giustizia civile e che vedrebbe l'intero circondario privo di sedi giudiziarie atte ad amministrare la giustizia civile e che vedrebbe l'intero circondario privo di sedi giudiziarie atte ad amministrare la giustizia civile e che vedrebbe l'intero circondario privo di sedi giudiziarie atte ad amministrare la giustizia civile e penale con particolare riguardo a quella quotidiana amministrata dai giudici di pace a favore dei
cittadini; - che le popolazioni delle aree geografiche interessale alla soppressione, sono già in condizione di - che le popolazioni delle aree geografiche interessale alla soppressione, sono già in condizione di grave svantaggio per effetto di un carente sistema di trasporti locali, che verrebbe ad aggravarsi per la conformazione geografica del territorio; - visto il Decreto Ministeriale del 07/03/2014 di individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato sulla pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n.87 del 14/4/2014 – Suppl. Ordinario n. 36, nella cui tabella allegato 1 figura tra gli uffici mantenuti il Giudice di Pace con sede in Sant'Agata di Militello; figura tra gli uffici mantenuti il Giudice di Pace con sede in Sant'Agata di Militello; - viste la Circolare del Ministero della Giustizia dell'08/04/2014, relativa al "Passaggio degli uffici

NB

del Giudice di Pace ai comuni - art 3 del D. Lgs, n. 156/2012 e la Circolare del Ministero della Giustizia del 15/04/2014 contenente le istruzioni per l'attuazione del D.M. 7 marzo 2014; -visto il decreto del 10.11.2014 pubblicato sulla G.U. N. 279 del 1° dicembre 2014 supp.ord.

n.91 il Ministero della Giustizia ha decretato la soppressione del locale Ufficio del Giudice di

-Vista la legge 27 febbraio 2015 n. 11 di conversione con modificazioni del D.L. 31,12,2014 n. 192 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 28 febbraio 2015, ed in vigore dal 1° marzo 2015, la quale dispone all'art. 2 comma 1- bis che il termine perentorio di cui all'art. 3 comma 2 d.lgs. 165/2012 sia differito al 30 Luglio 2015 e che entro tale termine gli enti locali possano chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi indicati nella vigente tabella A allegata al suddetto d.lgs. 156/2012;

-Vista la circolare del 12 Maggio 2015 prot. 3826 con il quale il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi Uffici del Giudice di Pace presso il Ministero di Grazia e Giustizia fornisce le istruzioni per il ripristino degli uffici del Giudice di Pace soppressi secondo

quanto stabilito dalla succitata legge 27 febbraio 2015 n. 11;

- Vista la nota del Ministero della Giustizia, con la quale il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del personale e dei servizi Uffici del Giudice di Pace del 5.5.2015 prot. 0055113.U, richiamando la circolare prot. 101 DG103 del 17.11.2014, evidenzia l'opportunità che la pregressa dotazione organica del personale da avviare al locale Giudice di Pace così come indicata nella dotazione organica ministeriale, sia integrata con n. 1 unità ricoprente la figura professionale del cancelliere;
- visto l'art 30 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina lo strumento giuridico della Convenzione;

- visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Le parti come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO E OBIETTIVI

La presente convenzione ha per oggetto la gestione associata dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello, tra i Comuni aderenti, con sede nel Comune capofila qui individuato in Sant'Agata di Militello.

La presente convenzione è efficace sia nell'ipotesi di accoglimento del ricorso proposto presso il TAR di Catania avverso il EXM. di Grazia e Giustizia del 10.11.2014 ,sia nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza ex art. 2 comma 1 bis della legge 27 febbraio 2015 n. 11 di riapertura dei termini.

Art. 2-DURATA

La presente convenzione ha validità per i 10 anni successivi dalla data della stipula e si rinnova per analogo periodo, con espressa conferma.

Art. 3 - COORDINAMENTO TECNICO-GESTIONALE

II Coordinamento Tecnico Gestionale ha il compito di realizzare tutti i procedimenti amministrativi afferenti la gestione tecnica, contabile e giuridica.

Gli atti gestionali del Coordinamento Tecnico, competono al Responsabile del Servizio Comunale del Comune Capofila, individuato con delibera di giunta municipale del Comune Capo attraverso determinazioni del settore o servizio di cui lo stesso è emanati fila, e sono responsabile.

Il Ĉoordinamento Tecnico è composto dai Responsabili dei Servizi dei vari Comuni in modo da rappresentare in modo omogeneo tutti i tenitori. Il Coordinamento Tecnico è validamente riunito

con la presenza di metà più uno, della quota parte dei comuni che lo compongono.

Il Coordinamento Tecnico relaziona annualmente alla Conferenza dei Sindaci sull'andamento del servizio, dettagliando i costi dell'esercizio chiuso e redigendo la previsione di spesa per l'esercizio successivo. Lo stesso ha inoltre il compito di realizzare ogni possibile economia per la gestione del servizio. Ogni procedimento gestionale sarà pubblicato su appositi spazi, nei portali dei Comuni, con particolare riguardo alla documentazione contabile, spese, quote di partecipazione, consuntivi di spesa annuali e previsioni.

Art. 4-SEDE

La sede del nascente Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello è fissata nei locali già in uso siti in Sant'Agata di Militello Via Cosenz giusta delibera di G.C. n. 85 del 27/06/2014, salva la facoltà del Comune Capofila di individuare altra sede idonea.

Art. 5 - CONFERENZA DEI SINDACI

La Conferenza dei Sindaci, presieduta dal Sindaco del Comune Capofila (o suo delegato), è composta dai Sindaci firmatari della presente Convenzione (o loro delegati). Compete alla Conferenza dei Sindaci la gestione politica e d'indirizzo del servizio convenzionato. La Conferenza dei Sindaci è convocata annualmente dal Sindaco del Comune Capofila per:

- L'approvazione del preventivo annuale di spesa;

- L'approvazione annuale del rendiconto della gestione;

- La valutazione sull'andamento del servizio;

La conferenza può anche riunirsi su richiesta del Sindaco del Comune capofila o di almeno due Sindaci dei Comuni aderenti.

Alla Conferenza possono partecipare, su espresso invito, i rappresentanti della categoria e/o i tecnici esperti del settore, che esprimono eventualmente pareri propri non vincolanti. La Conferenza stabilisce le misure attuative da adottare.

Le sedute della Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Segretario del Comune Capofila o da uno dei Segretari dei comuni aderenti o da un funzionario del Coordinamento Tecnico. I verbali saranno collazionati in modalità informatica e resi disponibili sul sito del Comune Capofila.

Art. 6-ORGANICO

L'organico in previsione sarà composto da una unità cat. D,una unità di cat. C, due unità cat. B e da una unità cat. A e, comunque, da un numero di dipendenti sufficiente a garantire il regolare funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dalle circolari e/o disposizioni varie emanate anche in futuro dal Ministero della Giustizia, da definirsi in sede attuativa della Convenzione a cura del Coordinamento tecnico-gestionale di cui al precedente art. 3, ciò non determinerà variazione delle piante organiche degli Enti conferenti e/o compromissione del Patto di stabilità e dei vincoli di bilancio esistenti e nel rispetto dei principi fissati dall'art. 1 lettera e).del D.Lgs. n. 148/2011.

I provvedimenti di assegnazione del personale avverranno nel rispetto del CCNL e terranno conto delle disposizioni di cui all'art. 14 del CCNL del 22.01.2004 e dei commi 413 e 414 dell'articolo 1 della L. n. 228/2012, ove applicabili.

Art 7 - SPESE PER LA GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Le spese derivanti dalla gestione unificata del servizio sono ripartite fra i Comuni firmatari in base al numero di abitanti risultanti dall'ultimo censimento ISTAT 2011 e precisamente:

ABITANTI
12.803
5.744
2.072
1.334
2.083
3.942
4.240
32.218

con esclusione delle spese del personale che resteranno a totale carico del Comune Capo fila, solo nel caso di assegnazione di personale in servizio presso il comune di Sant'Agata Militello. In caso di assegnazione di personale da parte degli altri Comuni aderenti alla convenzione il relativo costo resterà a carico dell'ente presso il quale il dipendente prestava servizio; Le spese annuali saranno fissate dal Coordinamento tecnico ed approvate dalla Conferenza dei Sindaci, entro il trenta novembre dell'anno precedente all'approvazione del Bilancio di previsione dei Comuni. Gli importi delle quote che i Comuni dovranno versare, saranno resi disponibili sui siti dei Comuni, da parte dei Responsabili del Servizio di ogni Comune aderente. Nel merito, ogni Comune dovrà indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata su cui trasmettere le documentazioni e comunicazioni.

I Comuni si impegnano a trasferire le proprie quote di partecipazione in due rate semestrali con scadenza 31 maggio e 30 novembre, sul conto di tesoreria del Comune Capofila, al fine di consentire una corretta gestione contabile del servizio. In caso di inadempimento i Comuni Convenzionati daranno luogo alla azioni di recupero coattivo delle somme dovute, con aggravio di spese a carico del Comune o dei Comuni inadempienti.

Ai fini della ripartizione delle spese per la gestione associata dell'Ufficio del GdP è facoltà di ciascun Comune aderente "non capofila" di assegnare personale proprio. In questa ipotesi, non si farà risorso a compensazioni dei costi del personale assegnato rispetto alla quota dovuta a titolo di spese di funzionamento.

Art. 8 - RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Gli Enti stipulanti convengono che ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione, entro il 30 giugno di ogni anno, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo. In tal caso il Comune recedente dovrà consegnare al protocollo del Comune Capofila la deliberazione del Consiglio con la quale il Comune ha revocato la propria delibera di approvazione della presente convenzione nel termine sopra stabilito.

La conferenza dei Sindaci valuterà l'eventuale approvazione di atti consequenziali e la nuova definizione dei rapporti fra gli enti rimanenti, ivi compresa la soppressione dell'Ufficio del Giudice di Pace. Ogni modifica organizzativa derivante dalla presente convenzione, sarà approvata dalla Conferenza dei Sindaci e sarà vincolante per tutti i Comuni aderenti, senza ulteriori approvazioni da parte dei Consigli Comunali.

Art. 9 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che potrebbero derivare dalla presente convenzione sarà adita l'autorità giudiziaria competente per territorio.

Art. 10-ADESIONE ALLA CONVENZIONE

La presente convenzione potrà essere approvata anche da altri Comuni o enti locali, in una fase successiva. L'ingresso di nuovi Comuni dovrà essere approvato dalla Conferenza dei Sindaci con voto espresso dalla maggioranza dei Sindaci aderenti. Nel caso di ingresso di nuovi Comuni o Enti, la Conferenza dei Sindaci provvedere a rideterminare le quote di partecipazione secondo quanto prescritto all'art. 7. Ogni modifica organizzativa derivante dal presente articolo, sarà approvata dalla Conferenza dei Sindaci e sarà vincolante per tutti i Comuni aderenti, senza ulteriori approvazioni da parte dei Consigli Còmunali.

Sant'Agata di Militello,	
II Sindaco del Comune Capofila	
11 Sindaco del Comune di	
II Sindaço del Comune di	•

10